



Comune di Padova

***REGOLAMENTO
PER L'INSEDIAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
2015 - 2017***

Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 2 aprile 2015

INDICE

CAPO I - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE.....	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Obiettivi della programmazione	3
Art. 3 - Zonizzazione.....	3
Art. 4 - Nuove aperture e trasferimenti di esercizi	3
Art. 5 – Circoli.....	4
Art. 6 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla programmazione	4
Art. 7 - Attività stagionali	4
Art. 8 - Attività temporanee.....	5
Art. 9 - Caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali per l’attivazione di esercizi di somministrazione.....	5
CAPO II.....	6
Art. 10 – Patente a punti	6
Art. 11 – Impatto acustico.....	7
Art. 12 – Orario	7
Art. 13 - Aree esterne riservate alla somministrazione.....	8
Art. 14 – Somministrazione e vendita di bevande alcoliche.....	8
Art. 15 - Somministrazione non assistita.....	9
Art. 16 – Assistenza alla clientela	10
CAPO III - NORME PROCEDURALI.....	10
Art. 17 - Domande per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione e scia per nuove attività.....	10
Art.18 – Procedura di nuova apertura e trasferimentodi sede.	11
Art. 19 - Variazione della superficie di somministrazione	11
Art.20 – Subingresso	12
Art. 21 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla programmazione.	12
Art. 22 – Attività temporanee.....	13
Art. 23 - Decadenza, sospensione e revoca	13
Art. 24 - Sanzioni	14
Art. 25 - Durata	14

ALLEGATI:

 Planimetria Zona 1 e Zona 2

 Disciplinare “Padova città vivibile”

CAPO I CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 1 - Oggetto

Il presente provvedimento disciplina l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo i criteri ed i parametri di programmazione e le relative norme procedurali, in attuazione del D. Lgs n. 59 del 26.03.2010, del D. Lgs n. 147 del 6.08.2012, della Legge Regionale Veneto n. 29 del 21.09.2007, del D.P.R. 160 del 7.09.2010, della L. 241 del 7.08.1990, della L. 214 del 22.12.2011.

Art. 2 - Obiettivi della programmazione

1. La presente programmazione fa propri gli obiettivi indicati dalla normativa statale di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, come integrato e corretto D. Lgs. n. 147/2012 e indicati dall'art. 31 della Legge 214/2011 per la liberalizzazione di apertura di nuovi esercizi commerciali, favorendo lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in armonia con le altre attività economiche e provvedendo alla tutela del cittadino e del consumatore in relazione alla qualità del servizio.
2. La libertà di stabilimento e la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio non è soggetta a divieti o limitazioni salvo quelli legati alla sostenibilità ambientale, compreso l'ambiente urbano, alla sostenibilità sociale e alla viabilità, alla tutela della salute, dei lavoratori e dei beni culturali.

Art. 3 - Zonizzazione

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente articolo, il territorio comunale è stato ripartito in due zone, in base al criterio della sostenibilità posto all'art. 31 della L.214/2011

ZONA 1 - CENTRO STORICO

ZONA 2 - TUTTA LA PARTE RESTANTE DEL TERRITORIO COMUNALE

2. La perimetrazione delle zone è quella risultante nella planimetria allegata al presente regolamento.
3. Qualora una via delimiti il perimetro di due diverse zone, entrambi i lati della stessa sono da considerare rientranti nella zona con previsioni più restrittive.
4. Qualora un pubblico esercizio abbia accesso da diverse vie, comprese in diverse zone, si ritiene rientrante nella zona con previsioni più restrittive.

Art. 4 - Nuove aperture e trasferimenti di esercizi

1. L'apertura di nuovi pubblici esercizi o il loro trasferimento non sono soggetti a parametri numerici o contingenti in tutto il territorio comunale tranne che nella zona 1; in tale zona, per la durata del presente regolamento, sono ammessi solo i trasferimenti. La Giunta Comunale, a fronte di specifiche richieste, accompagnate da un progetto gestionale finalizzato alla riqualificazione dell'area, potrà consentire l'apertura di nuove attività in aree degradate ricadenti in zona 1.

2. Devono comunque essere rispettate le vigenti norme urbanistiche ed edilizie, quelle relative all'inquinamento acustico nonché quelle previste dal presente regolamento agli articoli 9 e 11.

Art. 5 – Circoli

1. Le associazioni e i circoli privati, per poter svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono osservare le prescrizioni del presente Regolamento ad essi applicabili, con particolare riferimento ai parcheggi (art. 9) e alla normativa sull'impatto acustico.
2. Dovrà essere garantito il rispetto dei parametri richiesti dalla L. n. 13 del 9.1.1989 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 14.6.1989 n. 236 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto riguarda l'accesso e la fruibilità dei servizi igienici, tra i quali **almeno** uno dovrà essere attrezzato per i disabili.
3. Dovrà essere osservata la normativa in materia di sorvegliabilità prevista dal D.M. n. 564 del 17.12.1992.
4. Qualora, a seguito di verifiche degli organi competenti, il circolo o l'associazione risultino aver perso la natura di ente non commerciale, come definita dal combinato disposto degli artt. 148-149-150 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, anche per essere ripetutamente incorsi nelle fattispecie di cui all'art. 2 co. 5 della L.R.V. n. 29 del 21.9.2007, per continuare l'attività di somministrazione dovranno dotarsi dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. Veneto n. 29/2007, soggetta alla valutazione di cui al precedente articolo.

Art. 6 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla programmazione

1. L'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita in deroga ai parametri di programmazione ed è soggetta a segnalazione di inizio attività (s.c.i.a.), ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 241 del 7.8.1990, qualora esercitata nei:
 - centri commerciali e grandi strutture di vendita;
 - locali dove è prevalente l'attività di intrattenimento e svago (quali discoteche, sale giochi, ecc....) per i quali sia stata rilasciata la licenza prevista dal T.U.L.P.S.;
 - complessi sportivi o ricreativi, quali impianti sportivi, piscine, oratori, biblioteche, musei, parchi, ecc.;
 - strutture sanitarie quali ospedali, case di cura, poliambulatori, case di riposo, ecc.
 - stazioni di mezzi di trasporto pubblico;
 - mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc;
 - scuole, mense, spacci, ecc;
 - altre attività di somministrazione al domicilio del consumatore
2. L'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è vincolato al collegamento logistico funzionale con l'attività principale della quale deve essere accessorio; non è pertanto trasferibile in altra sede se non congiuntamente all'attività principale e deve rispettare gli orari di funzionamento della medesima.

Art. 7 - Attività stagionali

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetta ad autorizzazione se è realizzata in zone vincolate, e a s.c.i.a. se realizzata in altra zona secondo le procedure di cui al successivo art. 17.
2. Le attività di somministrazione inserite all'interno di manifestazioni con la partecipazione del Comune sono soggette a presentazione di s.c.i.a. indipendentemente dalla zona.

3. Le attività stagionali possono essere svolte per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare.

Art. 8 - Attività temporanee

1. In occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali e di altri eventi straordinari organizzati da soggetti pubblici o privati, su area pubblica o privata, può essere svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande della durata massima di 30 giorni previa s.c.i.a.
2. Salvo deroghe, l'attività temporanea non potrà essere effettuata dallo stesso soggetto per più di 4 volte all'anno con una pausa di almeno 30 giorni tra l'una e l'altra.
3. Tale attività di somministrazione ha carattere complementare all'evento. Il soggetto che esercita direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di una manifestazione temporanea deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.11.2010 e della documentazione sanitaria.

Art. 9 - Caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali per l'attivazione di esercizi di somministrazione

1. Per rendere concreto il perseguimento del fondamentale obiettivo della sostenibilità ambientale, ogni nuovo esercizio di somministrazione che verrà attivato sul territorio comunale, compresi quelli nei circoli o accessori ad altra attività dovrà possedere, oltre alle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio, le seguenti caratteristiche:
 - gli esercizi ubicati su tutto il territorio comunale dovranno avere una superficie complessiva minima di mq. 40.
 - gli esercizi ubicati all'esterno del centro storico che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 150 mq devono disporre di una dotazione di parcheggi destinati alla sosta dei clienti, ubicati nelle adiacenze dell'esercizio od in area funzionalmente collegata, in misura minima di 4 mq. per ogni 10 mq. di superficie fruibile; nel caso di trasferimento di una attività dalla zona 1 alla zona 2 la dotazione minima di parcheggio è richiesta nella misura di 2 mq per ogni 10 mq di superficie fruibile;
 - i locali nei quali è prevalente l'intrattenimento e gli esercizi di somministrazione ubicati all'esterno del centro storico che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq. dovranno presentare la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità dell'area interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la valutazione della capacità del suo assorbimento.

Dovranno essere garantiti:

- il rispetto dei parametri previsti dalla L. n. 13 del 9.1.1989 e dal Decreto del Ministero LL. PP. n. 236 del 14.6.1989 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto riguarda l'accesso e la fruibilità dei servizi igienici, tra i quali almeno uno dovrà essere attrezzato per i disabili.
 - il rispetto dei parametri previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 564 del 17.12.1992 in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Tali prescrizioni, oltre che in caso di nuova apertura, valgono anche in caso di trasferimento dell'esercizio sia nella medesima che in diversa zona; si applicano altresì in caso di ampliamento della superficie di somministrazione qualora con lo stesso si superino i 150 mq di superficie fruibile dal pubblico.
 3. Ai fini del presente articolo, per "superficie fruibile" si intende lo spazio in qualunque modo destinato alla clientela, quale l'area di somministrazione (art. 3 lett. d) L.R.V. n. 29/07), compresa l'area retro-bancone, l'area destinata ad intrattenimento, l'area nella quale sono allocati apparecchi da gioco. L'area esterna di somministrazione, compresa l'area pubblica

oggetto di concessione di plateatico, sarà conteggiata qualora non sia autorizzata solo in via stagionale nei limiti massimi di cui all'art. 12 della L.R.V. n. 29/07.

4. L'insediamento di attività commerciali o artigianali comportanti la trasformazione di alimenti mediante cottura è consentita esclusivamente in locali dotati di condotto di aspirazione dei vapori e delle esalazioni prolungato oltre la linea di gronda, anche se l'impresa alimentare sia dotata di sistemi di cottura ad irraggiamento, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio, ad eccezione dei casi in cui vengano utilizzati tostapane, forni elettrici o a microonde ed altre attrezzature per il semplice rinvenimento e/o riscaldamento di alimenti pronti.

CAPO II

Art. 10 – Patente a punti

1. Al fine di favorire la libertà di iniziativa economica tutelando al contempo la sostenibilità ambientale e sociale, viene introdotto l'allegato disciplinare denominato "Progetto per Padova vivibile", che costituisce parte integrante del presente Regolamento e che si intende applicabile alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche accessorie, ubicate nella zona 1. Il citato disciplinare si applica altresì agli esercizi commerciali/artigianali del settore alimentare che per tipologia di servizio comportino l'insorgere di problematiche di disturbo e/o degrado, ubicati nella medesima zona 1.
2. Il citato disciplinare introduce in via sperimentale il sistema della "patente a punti". Decorso un anno l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare l'introduzione di modifiche o integrazioni a seguito del monitoraggio effettuato in collaborazione con le Associazioni di categoria.
3. Analogamente a quanto previsto per la patente di guida, la patente a punti prevede una base di partenza pari a venti punti assegnati alla singola attività.
4. Qualora siano accertate contemporaneamente più violazioni, possono essere decurtati un massimo di 15 punti.
5. L'assenza di violazioni accertate nell'arco di un anno solare produrrà un accredito di cinque punti fino al raggiungimento massimo di 30 punti; ai fini del calcolo, non saranno considerati periodi inferiori all'anno.
6. L'Amministrazione individuerà misure premiali consistenti in agevolazioni tariffarie o fiscali di propria competenza in favore dei titolari che abbiano raggiunto tale massimo punteggio.
7. Le violazioni individuate nel citato disciplinare comportano l'applicazione della sanzione nelle seguenti modalità:
 - a) Per la prima sanzione nell'anno solare è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista.
 - b) Per la seconda sanzione nell'anno solare è prevista applicazione della sanzione pecuniaria prevista, decurtazione dei punti e adozione delle misure previste nella relativa tabella, dimezzando il numero di giorni previsti.
 - c) Dalla terza sanzione nell'anno solare è prevista applicazione della sanzione pecuniaria prevista, decurtazione dei punti e adozione delle misure previste nella relativa tabella.
8. Qualora il presente Regolamento preveda la misura della sospensione dell'OSAP, e la durata di tale misura si protragga oltre la scadenza della concessione in atto, nel provvedimento successivo di rinnovo OSAP verrà applicato il residuo periodo di sospensione a partire dal primo giorno di validità della concessione.
9. Le attività delle tipologie di esercizio indicate al comma 1, ed ubicate nella zona 2, possono facoltativamente aderire al progetto.

Art. 11 – Impatto acustico

1. Al fine di garantire il diritto alla quiete dei cittadini, si stabilisce che ogni attività di somministrazione indicata nei precedenti articoli, e anche nel caso di subingresso, deve rispettare la disciplina vigente delle attività rumorose.
2. L'esercente che nel corso dell'attività utilizzi fonti sonore ha l'obbligo di presentare al SUAP la documentazione di impatto acustico e di integrarla quando sia richiesto dal competente ufficio.
3. La mancata presentazione nel termine concesso della documentazione di impatto acustico e/o delle integrazioni richieste dal competente ufficio e/o la mancata trasmissione degli esiti del monitoraggio acustico richiesto dal medesimo, comporta l'obbligo di osservare inderogabilmente l'orario di chiusura alle ore 22.00
4. L'attività musicale deve essere svolta con le strumentazioni e le modalità dichiarate nella documentazione acustica; deve inoltre essere svolta in modo tale da evitare che rumori e suoni siano percepibili dall'esterno dalle ore 22.00 alle ore 8.00.
5. A parziale modifica dell'art.35, comma 1 lett. d) del vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, anche qualora la documentazione di impatto acustico non preveda la possibilità di attività musicale, è comunque possibile l'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali all'interno dei pubblici esercizi e dei circoli privati, la quale dovrà essere comunicata al SUAP almeno sette giorni prima della data prevista per l'evento (o della data prevista per il primo di una serie di eventi) utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito. Sarà consentita l'effettuazione di massimo quindici intrattenimenti musicali nell'anno solare che dovranno terminare entro le ore 24.00, senza utilizzo di strumenti amplificati. Qualora siano accertate problematiche di disturbo potrà essere impedita l'effettuazione di ulteriori intrattenimenti, in ogni caso entro il limite suindicato.
6. Compatibilmente con le iniziative promosse dall'amministrazione comunale, sono consentiti intrattenimenti musicali all'esterno dei locali, nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione prevista dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
La violazione alle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 250,00 la decurtazione di 5 punti, la sospensione dell'utilizzo delle sorgenti sonore per 30 giorni e la sospensione OSAP per 30 giorni o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore e comunque entro le ore 22.00 per giorni 30.

Art. 12 – Orario

1. Gli orari degli esercizi di cui al comma 1 dell'art.10 del presente Regolamento e dei distributori automatici del settore alimentare saranno stabiliti con apposita ordinanza. Possono essere determinati orari differenziati ai sensi dell'art. 20 della L.R.V. n. 29/07, al fine di garantire le finalità indicate all'ultimo comma dell'art. 2 del presente Regolamento secondo le previsioni dell'art. 31 co. 2 della L. 214 del 22.12.2011, quali la tutela della quiete, della salute, dell'ambiente, dei beni culturali.
2. Per chiusura dell'esercizio si intende la cessazione di ogni attività di somministrazione agli avventori, il conseguente allontanamento della clientela presente e la chiusura delle porte di accesso, ferma restando la possibilità di effettuare le operazioni di pulizia e quelle per la chiusura dell'attività.
3. I titolari degli esercizi hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato, che può anche essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno,

e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.

4. Il mancato rispetto dell'orario di chiusura, comunicato al SUAP o determinato con apposito provvedimento, comporta l'applicazione della sanzione prevista dal LR 29/2007 e s.m., la decurtazione di 7 punti e la sospensione OSAP per giorni 10 o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore e comunque entro le ore 22.00 per giorni 10.
5. Il mancato sgombero dei locali all'orario di chiusura comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.186 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la decurtazione di 5 punti e la sospensione OSAP per giorni 10 o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore e comunque entro le ore 22.00 per giorni 10.

Art. 13 - Aree esterne riservate alla somministrazione

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree esterne private può essere svolta, previa presentazione della s.c.i.a. ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, purché si rispettino le norme igienico-sanitarie, non venga arrecato disturbo alla quiete pubblica, non si verifichino problemi di ordine e di sicurezza.
2. La somministrazione su area pubblica o di uso pubblico è soggetta a concessione rilasciata dal Comune. Il rinnovo della concessione è subordinato alla verifica del pagamento alla Amministrazione Comunale degli oneri connessi.
3. L'occupazione dell'area deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del Codice della Strada e senza pregiudizio per la quiete e la sicurezza pubblica.
4. L'area deve essere mantenuta costantemente pulita e dotata di contenitori per i rifiuti in misura e numero adeguati alle dimensioni del locale e all'affluenza della clientela.
5. L'accertato disturbo della quiete pubblica costituisce motivo di revoca della concessione di occupazione di area pubblica o del titolo a somministrare su area esterna privata.
6. La superficie esterna autorizzata può essere utilizzata soltanto ai fini della somministrazione.
7. In centro storico a tutela del decoro estetico di un ambito di particolare interesse storico e artistico, gli arredi destinati alle aree esterne devono essere conformi alle tipologie prescritte dall'Amministrazione o comunque essere espressamente autorizzati.
8. La violazione alle disposizioni contenute nel comma 4 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 250,00 la decurtazione di 3 punti e la sospensione OSAP per giorni 7 o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore e comunque entro le ore 22.00 per giorni 7.

Art. 14 – Somministrazione e vendita di bevande alcoliche

1. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche devono essere svolte nel rispetto delle normative vigenti.
2. I bicchieri di plastica eventualmente utilizzati per la somministrazione di bevande dovranno riportare il logo del locale.
La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00.
3. E' vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche in bottiglie di vetro aperte e pronte al consumo.
La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della concessione

OSAP per 10 gg o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore e comunque entro le ore 22.00 per giorni 10.

4. Sono vietati:

- a) la pubblicizzazione e le offerte di bevande alcoliche che, attraverso vendite promozionali, inducano il consumo reiterato di alcolici (es. somministrazione di "shot" - porzioni ridotte di bevande alcoliche, che ne incoraggiano il consumo ulteriore)
- b) iniziative finalizzate al consumo di alcol condivise tra diversi locali, quali i c.d. "alcohol tour" turistici.

La violazione alle disposizioni contenute nel comma 4 lettera a) e b) del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00, la decurtazione di 15 punti e la sospensione della concessione OSAP per 30 gg o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore e comunque entro le ore 22.00 per giorni 30.

5. E' vietato somministrare alcolici a persona in manifesto stato di ebbrezza.

La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa vigente, la decurtazione di 15 punti e la sospensione della concessione OSAP per 30 gg o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore e comunque entro le ore 22.00 per giorni 30

6. E' vietata la vendita per asporto, somministrazione o cessione a qualsiasi titolo di bevande contenenti sostanze alcoliche anche in quantità limitata, a persone di età inferiore ad anni 18.

La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa vigente, la decurtazione di 15 punti e la sospensione della concessione OSAP per 30 gg o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore e comunque entro le ore 22.00 per giorni 30.

7. Sono vietate la somministrazione o cessione a qualsiasi titolo, per conto ed in favore dei minori di anni 18, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione.

La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa vigente, la decurtazione di 15 punti e la sospensione della concessione OSAP per 30 gg o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore e comunque entro le ore 22.00 per giorni 30.

Art. 15 - Somministrazione non assistita

1. L'esercizio della attività di somministrazione non assistita è soggetto a previa comunicazione (s.c.i.a.) al SUAP.
2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, che abbiano provveduto a presentare la comunicazione di cui al comma 1, è consentito il consumo immediato sul posto di prodotti di gastronomia; è altresì consentito il consumo sul posto di bevande non alcoliche.
3. Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere. L'area dedicata alla somministrazione non assistita deve comunque risultare inferiore rispetto a quella dell'attività di vendita, che rimane l'attività principale: non è consentito pertanto adibire sale per la sola somministrazione.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita è necessario il possesso dei requisiti professionali.
5. La somministrazione non assistita non è consentita alle attività artigianali di produzione di alimenti.

6. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R.V. 29/2007 e s.m., la decurtazione di 10 punti e la riduzione dell'orario di due ore, e comunque entro le ore 22,00 per giorni 30.

Art. 16 – Assistenza alla clientela

1. In caso di assembramenti di clienti all'esterno del locale e/o problematiche di disturbo, ciascun esercizio deve individuare, a decorrere dalle ore 21.00, personale addetto all'assistenza alla clientela che dovrà essere identificabile.
2. Il servizio dovrà essere garantito anche oltre l'orario di chiusura al fine di evitare stazionamenti molesti, provvedendo eventualmente a segnalare particolari criticità alla Polizia Locale o alle Forze dell'Ordine, laddove la situazione, controllata preventivamente con le modalità di seguito descritte, non cessi o rischi di degenerare in situazioni di pericolo.
3. Le funzioni di "addetto all'assistenza della clientela" possono essere svolte da personale incaricato dall'esercente o dall'esercente stesso, purchè sia garantito un adeguato servizio.
4. L'esercente è tenuto a fornire a tale personale le necessarie direttive in ordine ai compiti da svolgere, con particolare riguardo all'area esterna, ove l'esercente stesso ha minore raggio di sorveglianza.
5. Il servizio di assistenza potrà essere svolto anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, garantendone comunque l'adeguatezza in relazione all'afflusso di clienti.
6. Il personale addetto all'assistenza è chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, osservazione e sensibilizzazione della clientela, in particolare dovrà:
 - invitare gli avventori a rispettare le regole della civile convivenza al fine di evitare schiamazzi, assembramenti, intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale e lordura in genere;
 - segnalare all'esercente e/o al personale addetto alla somministrazione persone in evidente stato di ebbrezza o apparentemente minore di età, affinché possa essere rifiutata la somministrazione di bevande alcoliche secondo la normativa vigente;
 - sorvegliare sul corretto deposito dei rifiuti negli appositi contenitori e provvedere alla pulizia dell'area limitrofa all'esercizio;
 - segnalare particolari criticità alla Polizia Locale riscontrate a seguito dell'attività di osservazione.
7. Il servizio di assistenza alla clientela, all'esterno del locale, potrà essere sospeso in caso di assenza di assembramenti di persone.
8. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 250,00, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della concessione OSAP per 30 gg o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore e comunque entro le ore 22.00 per giorni 30.

CAPO III NORME PROCEDURALI

Art. 17 - Domande per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione e SCIA per nuove attività.

Le domande e le s.c.i.a. per l'apertura al pubblico di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere redatte sull'apposita modulistica predisposta dal Comune di Padova e devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica al SUAP, Sportello Unico delle Attività Produttive.

Art.18 – Procedura per:

- **nuova apertura;**
- **trasferimento all'interno della medesima zona e da zona 1 a zona 2.**

1. E' soggetta a domanda l'apertura di un nuovo esercizio in zona 1.

2. Sono soggetti a scia:

- l'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione in zona 2;
- il trasferimento dalla zona 1 alla zona 2.

Alla scia dovranno essere allegati:

- a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali come previsto dalla vigente normativa;
- b) planimetria in scala 1:100 o 1:50, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti;
- c) relazione tecnica che dimostri la rispondenza dei locali alle norme di cui al precedente art. 9 in ordine al rispetto della misura della superficie minima, alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla sorvegliabilità.
- d) Notifica dell'attività al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS competente per territorio (MOD. B1)
- e) indicazione dell'orario di esercizio accompagnata dalla documentazione prevista dalla normativa in materia nei casi di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- f) planimetria ove siano individuati i parcheggi destinati alla clientela nei casi previsti dall'art. 9 co. 1 del presente Regolamento;
- g) valutazione dell'impatto sulla viabilità nei casi previsti dall'art. 9 co. 1 del presente Regolamento;
- h) copia del permesso di soggiorno, unitamente a copia del documento di identità personale, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Art. 19 - Variazione della superficie di somministrazione

1. E' soggetto a s.c.i.a. l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali.

2. L'ampliamento della superficie dei locali nei quali si esercita la somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e a quelle relative alla destinazione d'uso.

3. Alla comunicazione devono essere allegati:

- a) planimetria in scala 1:100 o 1:50, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti;
- b) relazione tecnica che dimostri la rispondenza dei locali alle norme di cui al precedente art. 9 in ordine al rispetto della misura della superficie minima, alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla sorvegliabilità.
- c) Notifica della variazione attività al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS competente per territorio (MOD. B2)
- d) indicazione dell'orario dell'esercizio accompagnata dalla documentazione prevista dalla normativa in materia, nei casi di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- e) planimetria ove siano individuati i parcheggi destinati alla clientela nei casi previsti dall'art. 9 co. 1 del presente Regolamento;
- f) valutazione dell'impatto sulla viabilità nei casi previsti dall'art. 9 co. 1 del presente Regolamento;
- g) copia del permesso di soggiorno, unitamente a copia del documento di identità personale, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Art.20 – Subingresso

1. La disciplina relativa al subingresso è formulata dall'art. 15 della L. Regione Veneto n. 29 del 21.9.2007.
2. Il subentrante può iniziare l'attività a condizione che:
 - a) sussista un titolo idoneo per il trasferimento della gestione dell'azienda;
 - b) sia in possesso dei requisiti morali e professionali come previsto dalla vigente normativa.
3. Alla s.c.i.a. dovranno essere allegati:
 - a) dichiarazione del titolare - o del legale rappresentante della società e dei soggetti indicati all'art. 85 del DLgs. 159/2011 per le rispettive forme sociali - attestante il possesso dei requisiti morali;
 - b) dichiarazione del possessore del requisito professionale, unitamente a copia attestante il conferimento del titolo, con riferimento al titolare o al preposto, nel caso di impresa individuale; al legale rappresentante o al preposto, nel caso di società, come previsto dalla normativa vigente;
 - c) planimetria in scala 1:100 o 1:50, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti;
 - d) relazione tecnica che dimostri la rispondenza dei locali alle norme di cui al precedente art. 9 in ordine al rispetto della misura della superficie minima, alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla sorvegliabilità.
 - e) copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
 - f) Notifica variazione dell'attività al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS competente per territorio (MOD. B2)
 - g) indicazione dell'orario di esercizio, accompagnata dalla documentazione di impatto acustico, redatta secondo le modalità previste dalla normativa in materia, nei casi di cui all'art. 11, salvo che la stessa non sia già stata presentata nel corso di gestioni precedenti e si dichiari che non sono state apportate modifiche all'orario, agli impianti, alle strutture ed all'organizzazione del servizio suscettibili di incidere sulle emissioni rumorose;
4. Il subentrante, producendo espressa dichiarazione, può omettere l'allegazione della documentazione di cui alla precedenti lettere c) e d) se essa sia stata già prodotta dall'esercente precedente e non siano avvenute modificazioni ai locali, alle attrezzature ed alla superficie di somministrazione.

Art. 21 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla programmazione.

1. L'apertura delle attività di somministrazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento è soggetta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività - s.c.i.a ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241 del 7.8.1990 e s.m. .
2. Alla scia, che deve essere redatta sull'apposita modulistica predisposta dal Comune, devono essere allegati:
 - a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali come previsto dalla vigente normativa (D. Lgs n. 59/2010 e s.m.) ;
 - b) planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti;
 - c) relazione tecnica che dimostri la rispondenza dei locali alle norme di cui al precedente art. 9 in ordine al rispetto della misura della superficie minima, alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla sorvegliabilità.
 - d) Notifica dell'attività al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS competente per territorio (MOD. B1)
 - e) planimetria ove siano individuati i parcheggi destinati alla clientela nei casi previsti dall'art. 9 co. 1 del presente Regolamento;

- f) valutazione dell'impatto sulla viabilità nei casi previsti dall'art. 9 co.1 del presente Regolamento;
 - g) copia del permesso di soggiorno, unitamente a copia del documento di identità personale, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.
3. Nel caso di somministrazione effettuata congiuntamente ad altra attività prevalente è altresì indispensabile produrre:
- a) una dichiarazione descrittiva delle attività rispetto alle quali la somministrazione è accessoria, con l'indicazione dei relativi orari;
 - b) documentazione di impatto acustico redatta secondo le modalità previste dalla normativa in materia;
4. Nel caso di somministrazione effettuata in locali di pubblico spettacolo deve essere dichiarato il possesso :
- a) della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. per pubblici trattenimenti e spettacoli;
 - b) della licenza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. per pubblici trattenimenti e spettacoli;
 - c) del certificato di prevenzione incendi;
 - d) della documentazione di impatto acustico redatta secondo le modalità previste dalla normativa in materia.

Art. 22 – Attività temporanee

1. Per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee di cui al precedente art. 8, è necessario presentare una s.c.i.a., sull'apposita modulistica predisposta dal Comune, che deve contenere i seguenti elementi:
- a) generalità del richiedente, che deve essere il soggetto che esercita direttamente la somministrazione e che, se diverso dall'organizzatore, deve essere da questo espressamente autorizzato;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali;
 - c) descrizione del programma della manifestazione, con indicazione del soggetto organizzatore, la durata e la precisa programmazione delle attività compresa l'area interna e/o esterna;
 - d) dichiarazione di avere ottemperato alla normativa in materia di impatto acustico, sicurezza e igienico-sanitaria;
 - e) dichiarazione comprovante la disponibilità dell'area destinata alla somministrazione (atto di concessione se occupazione di area pubblica, titolo di godimento dell'area (proprietà, affitto, comodato ecc....) se la manifestazione si svolge in area privata ;
 - f) dichiarazione di conoscere i limiti di grado alcolico da rispettare nelle bevande da somministrare;
 - g) notifica dell'attività al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS competente per territorio (MOD. B1)
 - h) copia del permesso di soggiorno, unitamente a copia del documento di identità personale, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Art. 23 - Decadenza, sospensione e revoca

1. L'assenso all'apertura e al trasferimento di sede decadono quando il titolare:
- a) non attiva l'esercizio entro 180 (centottanta) giorni dalla data della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione o dalla data di presentazione della s.c.i.a, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
 - b) sospende l'attività per un periodo superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, anche nel caso di uno o più subingressi consecutivi.
2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il Comune provvede a sospendere l'attività autorizzata ai sensi

dell'art. 8 della LR n. 29/2007 o l'attività esercitata in base al titolo abilitativo di cui agli artt.8 bis e 9 della medesima Legge per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni. Entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.


3. Quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il Comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art.8 della LR n. 29/2007 o del titolo abilitativo di cui agli artt.8 bis e 9 della medesima Legge.

Art. 24 - Sanzioni





1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non siano già previste da specifiche leggi di settore, comporta, nel rispetto dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e della L. 689/81 e s. m., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, quale pagamento in misura ridotta, così come indicata per ciascuna violazione.
2. In caso di inottemperanza al provvedimento che dispone la sospensione OSAP, prevista dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500,00 euro e la revoca della concessione con impossibilità di rilascio di nuova concessione prima di un anno.
3. La perdita totale del punteggio iniziale comporta la sospensione dell'attività per un periodo pari a 30 giorni e la revoca della concessione OSAP eventualmente posseduta, con impossibilità di rilascio di nuova concessione prima di un anno. Al termine del periodo di sospensione vengono assegnati quale nuova base di partenza 10 punti e, qualora non vengano commesse altre violazioni, vengono assegnati ulteriori 10 punti decorso un anno dal termine del periodo di sospensione dell'attività.
4. Nel caso siano accertate almeno 2 (due) violazioni per attività abusiva di somministrazione di alimenti e bevande presso attività di vendita e/o artigianali, verrà disposta la sospensione da 7 a 30 giorni dell'attività di vendita e/o dell'attività artigianale .
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività emesso dall'Ufficio competente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500,00 euro, quale pagamento in misura ridotta.

Art. 25 - Durata

1. Ai sensi dell'art. 33 co. 2 della L.R.V. n. 29/2007, il presente Regolamento ha valenza dalla sua data di approvazione sino al 31/12/2017.
2. Alla scadenza di tale termine la presente programmazione rimane in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'Amministrazione comunale.



Legenda

-  Ferrovia
-  Acque
-  VIA VERDI
-  Commercio Zona P.E.

COMMERCIO ZONE P.E.	Lingua: IT
	Parte: 1/1
	Nr. di identificazione: 1
	Scala 1: 3500
Data di edizione 10/12/14	

"PROGETTO PER PADOVA VIVIBILE"

In via sperimentale è introdotta la "Patente a punti" per le attività di somministrazione.

La "Patente a punti" si applica agli esercizi operanti nella Zona 1; sul restante territorio l'esercente ha facoltà di aderirvi.

Introducendo la "Patente a punti" l'Amministrazione comunale intende responsabilizzare i gestori nell'adozione di comportamenti virtuosi, riconoscendo in tal caso agevolazioni tributarie e la protrazione dell'orario di chiusura serale.

Base di partenza: 20 punti.

L'assenza di violazioni nell'arco di un anno solare produce un accredito di cinque punti fino al raggiungimento di 30 punti.

NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PUNTI SOTTRATTI	SANZIONE
Art. 11 - Impatto acustico	Co. 7 - Mancata presentazione della documentazione		Come prevista dal Reg. Attività Rumorose
	Co. 4 e 5 – Attività musicale svolta in difformità rispetto alla documentazione presentata/ attività musicale percepibile all'esterno dalle 22.00 alle 8.00/mancato rispetto del termine di 7 gg per la presentazione della documentazione per svolgere piccoli intrattenimenti/ utilizzo di strumenti amplificati	5	Sanzione 250,00 euro Sospensione utilizzo fonti sonore per gg. 30 e sospensione OSAP per gg 30 o, in mancanza di concessione OSAP, riduzione orario attività per due h entro le ore 22.00 per giorni 30
Art. 12 Orario	Co. 4 -Mancato rispetto orario	7	Sanzione prevista dalla LR 29/2007 Sospensione concessione OSAP per gg 10 o, in mancanza di concessione OSAP, riduzione orario attività per due h entro le ore 22.00 per giorni 10

	Co. 5 - Mancato sgombero locali alla chiusura	5	<p>Sanzione prevista dall'art. 186 Reg. TULPS</p> <p>Sospensione concessione OSAP per gg 10 o, in mancanza di concessione OSAP,</p> <p>riduzione orario attività per due h entro le ore 22.00 per giorni 10</p>
Art. 13 Aree esterne riservate alla somministrazione	Co. 4 – mancata pulizia dell'area/ omessa collocazione contenitori per rifiuti	3	<p>Sanzione euro 250,00</p> <p>Sospensione concessione OSAP per gg 7 o, in mancanza di concessione OSAP,</p> <p>riduzione orario attività per due h entro le ore 22.00 per giorni 7</p>
Art. 14 Somm e vendita di bevande alcoliche	Co. 2 utilizzo di bicchieri di plastica per la somministrazione di bevande privi del logo del locale.		Sanzione euro 250,00
	Co. 3 vendita per asporto di bevande alcoliche in bottiglie di vetro aperte e pronte al consumo	10	<p>Sanzione euro 250,00</p> <p>Sospensione concessione OSAP per gg 10 o, in mancanza di concessione OSAP,</p> <p>riduzione orario attività per due h entro le ore 22.00 per giorni 10</p>
	Co. 4 – vendite promozionali e iniziative finalizzate al consumo di bevande alcoliche	15	<p>Sanzione euro 500,00</p> <p>Sospensione OSAP per gg 30 o, in mancanza di concessione OSAP,</p> <p>riduzione orario attività per due h entro le ore 22.00 per giorni 30</p>
	Co. 5 - Somm. a persone in manifesto stato di alterazione alcolica	15	<p>Sanzione norm. vigente</p> <p>Sospensione OSAP per gg 30 o, in mancanza di concessione OSAP,</p> <p>riduzione orario attività per due h entro le ore 22.00 per giorni 30</p>

	Co. 6 - Vendita per asporto, somm., cessione a qualsiasi titolo di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata	15	Sanzione norm. vigente Sospensione OSAP per gg 30 o, in mancanza di concessione OSAP, riduzione orario attività per due h entro le ore 22.00 per giorni 30
	Co. 7 - Somm. o cessione a qls titolo per conto ed in favore di minori, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione	15	Sanzione norm. vigente Sospensione OSAP per gg 30 o, in mancanza di concessione OSAP, riduzione orario attività per due h entro le ore 22.00 per giorni 30
Art. 15 Somm. non assistita	Co. 2, 3 e 5 - Somministrazione non assistita di bevande alcoliche Utilizzo arredi non conformi Somministrazione non assistita in attività artigianali	10	Sanzione prev. LR 29/2007 Riduzione orario 2 h entro le ore 22.00 per gg 30
Art. 16 Assistenza alla clientela	Co. 1, 2, 3, 5 e 6 - Assenza del personale addetto all'assistenza alla clientela Svolgimento del servizio in modo non idoneo	10	Sanzione euro 250,00 Sospensione OSAP per gg 30 o, in mancanza di concessione OSAP, riduzione orario attività per due h entro le ore 22.00 per giorni 30